

LINEE GUIDA OPERATIVE TRANSITORIE DI INTESA

tra Tribunale ordinario di Prato,

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato

e Camera penale di Prato

DEPOSITO ATTI, MEMORIE E DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI

PROCESSUALI NEL

CORSO DELLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO E DIBATTIMENTALI

Considerato che:

- il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023;
 - è stata disposta l'obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, tra l'altro, in udienza preliminare, nelle udienze predibattimentali e in dibattimento, nonché per i riti alternativi e per il giudizio direttissimo;
 - l'art. 111 *bis*, comma 1, c.p.p. dispone: «*Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici*»;
 - l'art. 111 *bis*, comma 3, c.p.p. precisa: «*La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica*»;
 - l'art. 111 *ter*, comma 3, c.p.p. stabilisce: «*Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico*»;
 - considerato il carico di lavoro di cui sono onerate le cancellerie dei nostri uffici giudiziari e ritenuta doverosa una collaborazione reciproca tra l'avvocatura e gli uffici giudiziari e amministrativi, è opportuno individuare prassi uniformi al fine di agevolare le attività giudiziarie, preservando la completezza del fascicolo informatico nel rispetto del principio del contraddittorio.
- Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

Art. 1. (Produzione e deposito atti e documenti in udienza).

a) Deposito fuori udienza a mezzo PDP.

Gli atti, le richieste e le memorie presentati dai difensori fuori udienza devono essere depositati in formato digitale sul Portale Deposito Atti Penali, secondo le specifiche tecniche vigenti.

b) Deposito in udienza di documenti.

b1.) I difensori potranno svolgere le produzioni documentali in udienza al fine di consentire il vaglio di ammissibilità del giudice nel contraddittorio tra le parti con successivo inserimento a mezzo tiap/pdp dei documenti ammessi ad opera del difensore.

Ove, ad avviso del giudice, il processo non sia da concludersi immediatamente (ad esempio, perché non prioritario o non ultratriennale), il difensore potrà richiedere un rinvio per la produzione telematica.

Nel caso invece in cui il processo, a giudizio del giudice, debba concludersi nella stessa udienza, il difensore potrà richiedere un rinvio *ad horas*, ove possibile; a tal fine, gli avvocati potranno anche usufruire del portale messo loro a disposizione dal Consiglio dell'Ordine per l'inserimento dei documenti ammessi a mezzo pdp, nel corso della stessa udienza.

In alternativa, e in via eccezionale, il giudice potrà acquisire la documentazione in cartaceo dando incarico alla cancelleria di riversarla in app.

b.2) Qualora il difensore intenda produrre numerosi documenti non presenti nel fascicolo del PM, al fine di evitare un ulteriore rinvio dell'udienza su richiesta delle altre parti processuali – al fine di prenderne compiuta visione prima di formulare le proprie osservazioni - è auspicabile che, nei giorni precedenti l'udienza, usi la cortesia di inviare al collega i documenti di cui intende chiedere l'acquisizione.

Art. 2. Deposito di atti formati dalle parti.

In assenza di unanime interpretazione in merito ai rapporti tra l'art. 111*bis* c.p.p. e le norme del codice processuale che continuano a prevedere la facoltà di depositare in udienza gli atti, al fine di evitare eccezioni o pronunce di inammissibilità, si consiglia ai difensori di valutare l'opportunità di provvedere a depositare a messo p.d.p. prima dell'udienza:

- atti di costituzione di parte civile;
- nomine o altri atti abilitanti;
- procure speciali;
- conclusioni della parte civile;
- richiesta di citazione del responsabile civile;
- costituzione del responsabile civile e altri atti sottoscritti dal responsabile civile;
- altri atti o documenti da depositare prima dell'udienza per disposizione di legge.]

Art. 3. (Disposizione transitoria).

Le presenti linee guida si intendono di carattere transitorio, con impegno delle parti a valutare, dopo il periodo di mesi 6 di applicazione delle stesse, eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendano necessarie anche alla luce di eventuali interventi tecnici da parte del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica del Ministero della Giustizia.